



OSSERVATORIO SUL DIRITTO DELLA BIOETICA N. 1/2015

1. NOTA INTRODUTTIVA

Il primo contributo presentato dall'Osservatorio sul diritto della bioetica della rivista OIDU n. 1/2015 è relativo al progetto di legge approvato dalla *House of Lords* del Regno Unito il 24 febbraio 2015, avente ad oggetto una nuova tecnica di fecondazione *in vitro* implicante la donazione del DNA mitocondriale. Con questo progetto, destinato rapidamente a tradursi in norme vincolanti che non mancheranno di suscitare polemiche in ordine alle reali finalità – terapeutiche o eugenetiche – della tecnica di fecondazione considerata, il Regno Unito si appresta peraltro a diventare il primo Stato dell'Unione europea dotato di una normativa che conferma, almeno sul piano comunicativo e (bio)politico, la crisi di fatto del tradizionale modello “bi-genitoriale”. Con il duplice risultato di ravvivare l'ormai stanco (e sterile) dibattito ideologico, culturale e confessionale in materia di riproduzione umana e di alzare finalmente il velo sul significato e la rilevanza della “bioeconomia” nel campo delle tecnologie procreative.

Il secondo contributo dell'Osservatorio esamina la sentenza della Corte di giustizia (caso *International Stem Cell*) che ha riproposto all'attenzione dell'opinione pubblica europea la definizione di «embrione umano» nel quadro della brevettabilità delle invenzioni biotecnologiche. Pur evitando di fornire una definizione di embrione, la sentenza della Corte di giustizia rimette al giudice nazionale, sulla base delle conoscenze scientifiche disponibili, il compito di accertare la capacità dell'ovulo umano non fecondato – ma manipolato mediante la tecnica di partenogenesi – di svilupparsi in embrione. Ove tale capacità non sia accertata, il giudice nazionale, secondo la Corte, non può negare la brevettabilità dell'ovulo in questione. E' evidente che la sentenza lascia ai giudizi nazionali la più ampia discrezionalità in merito alle conoscenze scientifiche da prendere in considerazione ed alle conclusioni da ricavarne caso per caso, con intuibili conseguenze, anche di natura economica, in merito all'interpretazione ed all'applicazione uniforme della normativa sul brevetto biotecnologico. Con la sentenza commentata, la Corte ha conseguito anche il risultato – o forse l'obiettivo – di capovolgere il proprio orientamento giurisprudenziale (v. la sentenza *Brüstle* del 2011) che riconduceva l'ovulo umano non fecondato alla nozione di «embrione umano» (ritenuto in grado, allora, di «dare avvio al processo di sviluppo di un essere umano») e, conseguentemente, al campo di applicazione del divieto di brevettabilità di cui all'art. 5, n. 1, della direttiva sul brevetto biotecnologico, secondo cui: «Il corpo umano, nei vari stati della sua costituzione e del suo sviluppo, non (può) costituire invenzione brevettabil(e)».

LUCA MARINI